



ASSOCIAZIONE PARCO COLOMBAI APS

Buggiano (PT) Via Falciano 2/A

Codice Fiscale 91027640472

Partita iva: 01723990477

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto

Il giorno 20 marzo 2021, alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione in Buggiano (PT) Via Falciano 2/a, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ASSOCIAZIONE PARCO COLOMBAI APS, come da avviso inviato agli associati in data 1 Marzo 2021 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente MASSIMO ULIVIERI dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario CARMELA DE SIMONE. Il Presidente constata la presenza di 22 associati in parte in presenza in parte tramite collegamento tramite piattaforma telematica su internet.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e illustra ai presenti la necessità di apportare modifiche allo statuto dell'associazione ai sensi delle nuove disposizioni legislative inerenti le Associazioni di Promozione sociale e l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore R.U.N.T.S. di imminente attuazione.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°22; contrari zero, astenuti zero e che sono sufficienti a modificare lo statuto.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

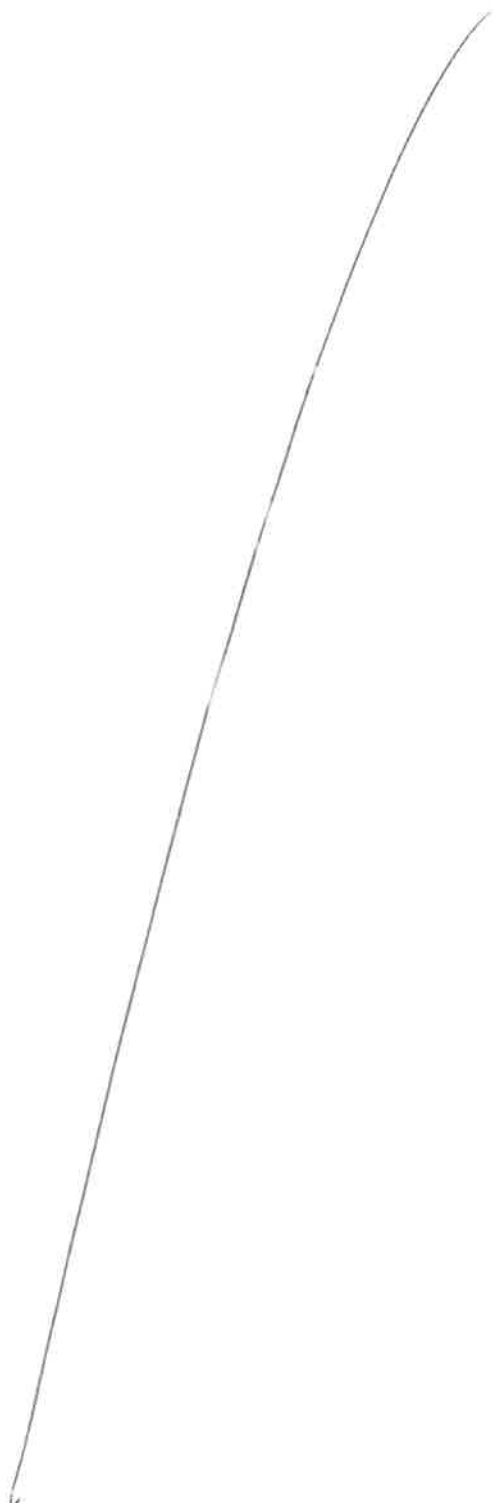
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario CARMELA DE SIMONE Carmela De Simone

Il Presidente MASSIMILIANO ULIVIERI Massimiliano Ulivieri



20/03/2021
el N° 311
Pagata esente
N° 1011111111
L'Assistente





STATUTO "ASSOCIAZIONE PARCO COLOMBAI APS"

ART. 1 (Denominazione, sede, durata e bandiera)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione **"ASSOCIAZIONE PARCO COLOMBAI APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di BUGGIANO (PT) all'indirizzo risultante nel Registro tenuto dall'Amministrazione competente e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- favorire ed intraprendere iniziative di qualunque genere atte ad incrementare il livello di vita e di servizi nell'ambito del territorio comunale di Buggiano (PT) o altri comuni;
- svolgere attività di promozione di iniziative sociali rivolte verso la gioventù e la terza età;
- promuovere e gestire direttamente od indirettamente iniziative di carattere paesano e folcloristico anche attraverso la gestione diretta od indiretta di spazi privati e pubblici da adibirsi permanentemente o provvisoriamente ad attività ricreativa, sportiva, culturale e di intrattenimento;
- promuovere e sviluppare la pratica dello sport, nei modi più opportuni, anche attraverso la gestione di impianti propri o di terzi adibiti a strutture sportive di vario genere (ad esempio campi e palestre);
- promuovere e sviluppare attività culturali, ludiche, artistiche e didattiche all'interno del Comune di Buggiano e/o altri comuni;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive e culturali di ogni genere;
- svolgere anche attività di carattere commerciale nel rispetto delle vigenti normative, purché esse siano svolte conformemente con le finalità istituzionali dell'Ente con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali, con esclusione di ogni diversa utilizzazione;

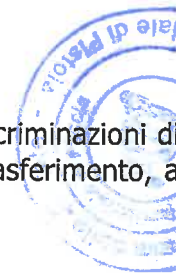
L'associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Alberto Ronconi

*Carmelo Sinace*¹

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche ed enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda in forma scritta.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate;

Pher. Neri

Corrado de Sica



prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza automatica per mancato pagamento della quota associativa entro il 31/01 dell'esercizio successivo alla scadenza.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita con modalità conformi a quanto previsto dall'AdE almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o inviata via email e pubblicazione su sito internet dell'associazione e altri mezzi informatici.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza:

in prima convocazione di almeno il 51% degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza:

in prima convocazione di almeno il 51% degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo sarà formato da:

- a) Un presidente;
- b) Un vicepresidente
- c) Un segretario
- d) Un cassiere (ove questa funzione non venga svolta direttamente dal Presidente)
- e) Consiglieri in numero congruo al fine da portare l'Organo di Amministrazione da 5 a 9 unità

Il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche eleggendo a maggioranza in proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere (ove questa funzione non venga svolta direttamente dal Presidente), il Segretario, i consiglieri per ricoprire le cariche previste.

Nel caso in cui il titolare di una carica, durante il proprio mandato, manifesti l'intenzione agli altri membri di non voler o poter più svolgere quella carica, è facoltà del Consiglio Direttivo di sostituirlo con uno dei membri al suo interno variandone quindi la carica o attingendo dal primo non eletto alle elezioni.

Le nuove cariche dovranno essere ratificate a maggioranza in occasione della prima Assemblea ordinaria.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Alber Numa

Giuseppe S. Nume

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

IL Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tenuti presso la sede sociale, attraverso richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

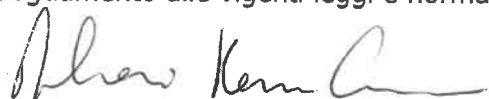
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.



Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo APS integra la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "**ASSOCIAZIONE PARCO COLOMBAI APS**".

IL PRESIDENTE

MASSIMILIANO ULIVIERI



IL SEGRETARIO

CARMELA DE SIMONE

